

MANOVRA 2017/ Il presidente Bernardo e il viceministro Casero sulle modifiche al dl

Rottamazione cartelle, più rate

Delega per riformare gli studi e sospensione termini

DI CRISTINA BARTELLI

Il decreto legge fiscale pronto alle modifiche per professionisti e imprese. Con la delega per il restyling degli studi di settore; la sospensione feriale dei termini a carico dei contribuenti e la sospensione degli avvisi bonari per tutto il mese di agosto, l'abrogazione della presunzione legale relativa ai prelievi bancari per le aziende e ai versamenti per i professionisti, il differimento a luglio del pagamento di Unico, l'eliminazione della comunicazione dei beni assegnati ai soci e dei finanziamenti, il differimento a luglio del pagamento di Unico, la soppressione della dichiarazione di intento, il ripristino dell'F24 cartaceo per i soggetti senza partita Iva e sensibile revisione del sistema sanzionatorio previsto per il nuovo adempimento della dichiarazione trimestrale. Sono queste alcune modifiche, nella legge di conversione al decreto legge 193/2016, su cui il vice ministro all'economia **Luigi Casero**, ieri ai professionisti,



Maurizio Bernardo

ha garantito il via libera. Accanto si aggiunge l'apertura del presidente della commissione finanze della camera **Maurizio Bernardo**, dell'ampliamento delle rate per il versamento delle cartelle rottamate, in un numero maggiore delle quattro attualmente previste.

In particolare sulla rottamazione delle cartelle, il presidente della commissione finanze conferma che: «Senza altro uno dei punti, insieme alla volontaria disclosure e alla cancellazione di Equitalia che

maggiormente interessa tutti i contribuenti italiani. Sarà una procedura che, lungi dall'essere un condono», precisa Bernardo, «prevederà, invece, il pagamento di tutti le imposte dovute dai contribuenti al fisco, prevedendo anche la possibilità di ricorrere a un sistema di pagamento rateale e non più in un'unica soluzione come è stato previsto da provvedimenti del passato». E sul punto Bernardo aggiunge: «Il decreto al momento prevede il pagamento in quattro rate, si può valutare, in sede

di emendamenti, di estendere la possibilità di aumentare le rate, come per i pagamenti delle rateizzazioni delle cartelle anche per quelle sottoposte alla procedura di rottamazione».

Sulle altre modifiche che potrebbero arrivare dall'esame in commissione Bernardo non si sbilancia: «Il testo è senz'altro migliorabile, anche il governo probabilmente proporrà modifiche o integrazioni, anche se l'impianto del decreto è, a mio modo di vedere, buono». Sulle correzioni promesse dal viceministro ai professionisti, Bernardo si fa garante: «Se non lo fa il governo con propri emendamenti o con quelli dei relatori sono pronto io a presentare delle modifiche che facilitano la vita non solo degli operatori ma anche di contribuenti e imprese».

I tempi dell'esame, conferma lo stesso presidente della VI commissione saranno molto rapidi: «Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio verrà esaminato congiuntamente dalla commissione finanze e dalla commissione bilancio e

dovrà essere pronto per il passaggio in Aula dal prossimo 10 novembre».

Luigi Mandolesi, delegato alla fiscalità del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ribadisce che «le modifiche concordate in sede di tavolo per le semplificazioni sono scomparse dal decreto legge mentre contrariamente agli accordi presi aumentano in modo inaccettabile e sorprendente gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Il tutto peraltro di fronte a un regime sanzionatorio inasprito. Confidiamo», conclude Mandolesi, «che dopo l'incontro di ieri si possano accogliere le nostre richieste».

Le associazioni dei commercialisti (Adc, Aide, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico) hanno sottolineato che: «Allo sconcerto e al rammario espresso dalle associazioni, è arrivata positiva l'apertura da parte del viceministro e dell'Agenzia delle entrate alla possibilità di recepire proposte di modifica e di integrazione».

© Riproduzione riservata

TRE MESI IN PIÙ PER I NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DEI GESTORI

Distributori automatici, invii dal 1° aprile

Tre mesi di tempo in più per i nuovi obblighi fiscali a carico dei gestori di distributori automatici: il dl 193/2016 (pubblicato nella *G.U.* n. 249 del 24 ottobre scorso) ha infatti differito dal 1° gennaio al 1° aprile la decorrenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate degli incassi delle «vending machine», previsto dall'art. 2, comma 2, del dlgs n. 127/2015. L'Agenzia, inoltre, potrà concedere ulteriori differimenti in considerazione delle particolarità di alcuni apparecchi. E ancora: la previsione normativa, che limitava l'obbligo alle cessioni di beni, è stata integrata aggiungendo le prestazioni di servizi.

In merito alle relazioni tra i due provvedimenti legislativi sopra richiamati, va poi osservato che i soggetti che opereranno per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, secondo le disposizioni dell'art. 1 del dlgs n. 127/2015, non dovranno inviare la comunicazione trimestrale delle fatture stesse (ex spesometro), come riconfigurata dall'art. 4 del dl n. 193/2016.

Operazioni tramite distributori automatici

Il citato art. 2, comma 2, del dlgs n. 127/2015, nella versione originaria, prevede l'obbligo, per i soggetti passivi che effettuano «cessioni di beni» tramite distributori automatici, di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Di conseguenza, con il provvedimento del 30 giugno 2016, l'Agenzia ha emanato

le disposizioni per il censimento degli apparecchi distributori automatici (denominati «vending machine») che erogano «prodotti o servizi», nonché, in un'ottica di gradualità nella fiscalizzazione degli apparecchi, le regole tecniche per adempiere agli obblighi di legge in una prima fase transitoria, che si concluderà il 31 dicembre 2022.

L'articolo 4, comma 6, del dl n. 193/2016 modifica ora su tre fronti le disposizioni del dlgs n. 127/2015. In primo luogo, viene spostata dal 1° gennaio al 1° aprile 2017 la decorrenza dell'obbligo fiscale.

In secondo luogo, vengono opportunamente inserite nell'area delle operazioni soggette all'obbligo fiscale anche le «prestazioni di servizi», dando così copertura al provvedimento dell'Agenzia che, come si è visto, già così disponeva. In proposito, si deve però rilevare che, rimossa la preesistente difformità tra il provvedimento dell'agenzia e la disposizione dell'art. 2 del dlgs n. 127/2015, emerge ora il disallineamento tra quest'ultima e l'art. 9 della sottostante legge delega n. 23/2014, che ha demandato al governo di prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle «cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici».

La terza modifica riguarda l'introduzione della possibilità per l'Agenzia delle entrate di differire, con propri provvedimenti, l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica, in relazione alle specifiche variabili tecniche di particolari distributori automatici.

Comunicazione trimestrale e

trasmissione delle fatture

L'articolo 4 del dl n. 193/2016 modifica in modo significativo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'art. 21 del dl n. 78/2010, norma istitutiva dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (impropriamente battezzata «spesometro»), prevedendone la frequenza trimestrale e stabilendone il contenuto minimale, che comprende almeno i dati analitici delle fatture emesse e ricevute, nonché i dati identificativi delle parti (si veda *ItaliaOggi* di ieri, 24 ottobre). I dettagli e le modalità di invio, da effettuarsi entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, saranno definiti con provvedimento dell'agenzia delle entrate. È stata prevista, per l'ipotesi di violazione dell'obbligo, la sanzione di 25 euro per l'omessa o irregolare trasmissione di ciascuna fattura, senza possibilità di cumulo giuridico, con un tetto massimo di 25.000 euro. Al riguardo, si deve ricordare che i contribuenti che opereranno, con effetto dal 1° gennaio 2017, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture e, sussistendo i presupposti, dei corrispettivi, secondo le disposizioni degli artt. 1 e 2 del citato dlgs n. 127/2015, ai sensi dell'art. 3 dello stesso dlgs sono esonerati da alcuni adempimenti, tra cui quello della comunicazione prevista dall'art. 21 del dl n. 78/2010, ovviamente anche nella nuova e più stringente versione di cui all'art. 4 del 193/2016, che probabilmente mira anche a stimolare l'adesione al «regime telematico» del dlgs n. 127/2015.

di Franco Ricca

© Riproduzione riservata

Equitalia agitata

Nessuna tutela per i dipendenti a tempo determinato di Equitalia nella procedura di cancellazione dell'attuale agente di riscossione e di trasferimento delle sue competenze alla nuova Agenzia delle entrate-riscossione. Lo precisa il dossier sul decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, elaborato dagli uffici studi di camera e senato. Ieri sul futuro della società c'è stato un incontro tra i sindacati e l'amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi* sono state fornite garanzie che nessuna penalizzazione arriverà dalla procedura di selezione. Ma i sindacati in una nota hanno ribadito che: «Il perdurare di questo clima di tensione, generato dai «rottamatori della prima e dell'ultima ora», anche oggi ci fa registrare il recapito di buste contenenti polveri sospette e pericolose presso alcune sedi di Equitalia, e abbiamo chiesto l'adozione di misure urgenti per l'incolumità dei lavoratori». E hanno confermato la manifestazione nazionale il 14 novembre.